



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO PUBBLICO

per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020

Articolo 1

(Finalità dell'Avviso)

1. Con il presente Avviso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito DPO) intende dare attuazione all'articolo 26bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con l'obiettivo di favorire la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli uomini autori di violenza. Per la prima annualità, il presente Avviso ha carattere sperimentale ed è volto al rafforzamento di programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per uomini già autori di violenza o potenziali tali, anche al fine di prevenire l'eventuale recidiva, per favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

Articolo 2

(Obiettivi generali)

1. Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti volti esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, in attuazione dell'art. 26bis del decreto legge n. 104 del 2020.

2. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.

Articolo 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2 è di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) interamente a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità.

Articolo 4

(Modalità di utilizzazione delle risorse)

1. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto, dovrà essere compresa entro il limite minimo di euro 10.000 (diecimila) e il limite massimo di euro 50.000 (cinquantamila/00).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il DPO, entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 8 sul proprio sito istituzionale, in caso di disponibilità di ulteriori risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa, finanziando ulteriori progetti nei limiti delle ulteriori disponibilità.

Articolo 5

(Soggetti proponenti)

1. Possono partecipare al presente Avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associata tra loro e/o con gli Enti locali ovvero con le associazioni operanti nell'ambito del recupero degli uomini autori di violenza.

Articolo 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)

1. I soggetti proponenti dovranno presentare le proposte progettuali, a pena di irricevibilità, **entro e non oltre il 20 aprile 2021**. L'Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it, in via esclusivamente telematica e in formato accessibile all'indirizzo PEC progettiviolenza@pec.governo.it. Nell'oggetto della pec deve essere indicato "Avviso ex art. 26bis uomini autori di violenza".

2. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine.

3. La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1 in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante a pena di inammissibilità, unitamente alla scheda di Progetto e Piano finanziario, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 2 in formato PDF e firmato digitalmente dal legale rappresentante a pena di inammissibilità.

4. Il presente Avviso e la modulistica richiamata saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità www.pariopportunita.gov.it sezione "Bandi e Avvisi" nonché nella sezione "Pubblicità legale" della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

Articolo 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso e, in seguito, alla trasmissione alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo art. 8, delle domande risultate ricevibili. Successivamente alla verifica di ammissibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dei progetti da parte della Commissione, il RUP forma un elenco dei soggetti ammessi e un elenco dei soggetti esclusi.

2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale del DPO www.pariopportunita.gov.it sezione “Bandi e Avvisi” che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8

(Commissione di valutazione)

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
2. La Commissione potrà richiedere al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 10 gg. eventuale documentazione integrativa.
3. La Commissione dovrà concludere l'attività di valutazione mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali. La graduatoria è approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Articolo 9

(Valutazione dei progetti)

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione la Commissione redige una proposta di graduatoria, collocando i progetti in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito. I progetti saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Sono ammessi al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo di 60 punti su 100.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio collocandosi in ultima posizione e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procederà all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i dando preferenza alla proposta progettuale che presenti il preventivo economico inferiore.
3. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. La graduatoria con l'indicazione dei progetti ammessi al finanziamento e di quelli non ammessi, è pubblicata sul sito istituzionale del DPO www.pariopportunita.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente agli esiti della valutazione.

Articolo 10

(Attribuzione dei punteggi)

1. La Commissione, di cui al precedente art. 8, potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

DESCRIZIONE DEL CRITERIO	PUNTEGGIO
a. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Punti max 50
a.1 Presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale	punti max 5
a.2 Lavoro in rete: programmi inseriti in un sistema più ampio di intervento contro la violenza di genere	10
a.3 Impatto potenziale del progetto	punti max 10
a.4 Programmi contenenti rilevazioni continue e sistematiche dei dati sugli uomini presi in carico, i percorsi realizzati e i loro esiti	punti max 10
a.5 Attività specifiche per la formazione del personale sulla violenza di genere, sul concetto di identità di genere, alle dinamiche di potere, all'esistenza di stereotipi e pregiudizi legati al genere, gli strumenti di valutazione del rischio e recidiva, i dispositivi legali	punti max 10
a.6 Strategia di comunicazione e informazione	punti max 5
b. SOGGETTI PROPONENTI	Punti max 30
b.1 Coinvolgimento di più Regioni con conseguente diffusività e raggiungimento di sinergie	punti max 10
b.2 Esperienza e competenze degli associati al progetto	punti max 10
b.3 Associazioni e organizzazioni iscritte ad Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti	punti max 5
b.4 I soggetti di cui a b.3 hanno nel loro Atto costitutivo i temi del contrasto alla violenza di genere, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nel trattamento degli autori di violenza di genere.	punti max 5
c. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI	Punti max 20
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite	punti max 10
c.2 Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi	punti max 10
TOTALE	100



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi, è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo.
2. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it.
3. I progetti dovranno concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. A tal fine avrà valore la data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario. Eventuali proroghe del termine finale dovranno essere espressamente autorizzate dal DPO. Le richieste di proroga, debitamente motivate, e senza oneri aggiuntivi per il DPO, dovranno pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine di scadenza dell'Atto di Concessione.
4. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il DPO dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal DPO a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il DPO esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
5. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:
 - a) all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del DPO;
 - b) entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al DPO;
 - c) superiori al 5% previa autorizzazione da parte del DPO.
6. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima tranche pari al 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Atto di concessione, e corredata della seguente documentazione:
 - i. piano esecutivo delle attività;
 - ii. comunicazione del conto di Tesoreria.
 - b) Una seconda tranche pari al 40% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata da:
 - i. una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- ii. una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute che devono essere almeno pari alla quota già erogata con la prima tranche.
- c) il saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata della seguente documentazione:
- i. rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, relative alle singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - ii. copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario;
 - iii. dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - iv. relazione finale.

7. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del DPO.

Articolo 12

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal DPO. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del DPO, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 13

(Privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata pariopportunita@mailbox.governo.it.
4. L'invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 15

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo: progettiviolenza@pec.governo.it non oltre dieci giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del DPO www.pariopportunita.governo.it nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Articolo 16

(Clausole finali)

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Gianluca Puliga, funzionario del Dipartimento per le pari opportunità.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

Roma, 18 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità
Cons. Paola PADUANO